

**RETTIFICHE****Rettifica della decisione n. 1/2008 (2008/786/CE) del comitato congiunto CE-EFTA «transito comune», del 16 giugno 2008, che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 274 del 15 ottobre 2008)

A pagina 24, allegato I, articolo 113, paragrafo 4:

*anziché:* «4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, il gestore...»,

*leggi:* «4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, il gestore...».

A pagina 37, allegato V, punto 31.1:

*anziché:* «31.1 ... il destinatario autorizzato è tenuto ad inviare senza indugio all'ufficio di destinazione gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito ...»,

*leggi:* «31.1 ... il destinatario autorizzato è tenuto ad inviare senza indugio all'ufficio di destinazione il DAT o gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito ...».

---

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 404 del 30 dicembre 2006)

(Versione rettificata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 12 del 18 gennaio 2007)

I riferimenti seguenti riguardano la versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 12/2007:

Pagina 17, Allegato, Indicazione nutrizionale «AD ALTO CONTENUTO DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]»

*anziché:* «L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno due volte il valore di una fonte naturale di “[NOME DELLA O DELLE VITAMINE] e/o[NOME DEL O DEI MINERALI]”»;

*leggi:* «L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno due volte il valore di una “fonte di [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] e/o[NOME DEL O DEI MINERALI]”».

---